

(N. 2586)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPATARO)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1952

Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato col decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, recante il nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e le norme per il suo inquadramento nei ruoli normali del personale statale, mentre ha stabilito che il servizio prestato nei precedenti ruoli speciali di tabella A e di tabella B è considerato a tutti gli effetti come servizio reso nei normali ruoli del personale statale (articolo 2), non ha però, fra l'altro, fissato ai fini della successiva carriera, i gruppi nei quali il detto precedente servizio si intende effettuato.

Tale omissione aveva già provocato varie richieste da parte di dipendenti inquadrati nel gruppo B ai sensi del citato decreto legislativo n. 504, i quali vedevano ritardata la propria carriera per il fatto di non potersi computare nei loro confronti, come prestato nel gruppo stesso, il servizio precedente.

La fondatezza delle richieste si è maggiormente affermata per il fatto che l'articolo 3,

comma terzo, della sopravvenuta legge 29 aprile 1950, n. 229, ha reso computabile, ai fini delle promozioni, quale servizio di ruolo dei gruppi A, B e C, quello prestato in qualità di personale del soppresso «quadro speciale» o assimilato secondo la categoria 1^a, 2^a e 3^a di provenienza, e cioè ha recato beneficio anche notevole al solo personale che appartenne al detto ex quadro speciale, pur sempre sussidiario all'organico, creando una conseguente sperequazione nei confronti del personale che, nel precedente ordinamento, occupava un posto nei veri e propri ruoli dell'Azienda.

Si è infatti verificato che vari provenienti dalle ex tabelle A e B sono stati scavalcati dai provenienti dall'ex quadro speciale, onde si impone l'emanazione di un provvedimento che, colmando una evidente lacuna, e valutando secondo criteri di equità le prestazioni già da essi rese nei precedenti ruoli, valga a ristabilire, in quanto possibile, l'equilibrio dei quadri gerarchici.

Si è quindi predisposto l'unito disegno di legge, che di seguito si illustra.

Articolo 1.

I criteri informativi dell'articolo sono quelli già esposti nella parte introduttiva.

In particolare, ai soli effetti di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e all'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, (promozioni fino ai gradi VIII-A e IX-B), viene reso valutabile come servizio prestato nel gruppo *B* quello compiuto con le qualifiche di impiegato amministrativo contabile, capo ufficio interurbano, tecnico di 3^a e 4^a classe, dirigente tecnico e dirigente di commutazione e con il possesso di un diploma di scuola media superiore. Ciò in considerazione del fatto che tali requisiti sono proprio quelli che il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, prescrive per l'inquadramento nel gruppo *B*, dal 1° giugno 1948.

Peraltro, ai fini della valutazione suddetta, il possesso del diploma di licenza di scuola media superiore non è richiesto nei soli riguardi del personale nei riguardi del quale tale possesso non costituisce condizione indispensabile per l'inquadramento nel gruppo *B*.

Scopo delle disposizioni anzidette è quello, già accennato in esordio, di colmare una delle più evidenti lacune del decreto legislativo numero 504, ed insieme di far sì che i ruoli riacquistino un certo equilibrio, dato che esso è venuto a risultare in parte turbato dall'applicazione del disposto dell'articolo 3, terzo comma, della legge 29 marzo 1950, n. 229.

L'agevolazione che con l'ultimo comma viene accordata al personale di grado superiore all'VIII-B per l'ulteriore avanzamento in carriera, ha lo scopo precipuo di sanare un'altra sperequazione, ossia quello di equiparare, in quanto possibile, la posizione del gruppo interessato a quella dei colleghi dell'Amministrazione p.t. (ai ruoli della quale detto gruppo apparteneva a suo tempo), i quali, pur trovandosi nelle medesime condizioni, hanno potuto ottenere maggiori vantaggi di carriera per effetto delle disposizioni speciali del decreto-legge 18 marzo 1948, n. 376.

Ciò a prescindere dall'interesse che ha l'Am-

ministrazione di occupare, ai fini della sistemazione dei propri servizi, i tre posti di grado VI-B istituiti dalla legge n. 229 del 1950, i quali dovrebbero altrimenti rimanere ancora scoperti per lungo tempo per mancanza di funzionari forniti della prescritta anzianità di grado VII, mentre il personale di cui trattasi possiede notevole anzianità complessiva di servizio onde della sua esperienza e capacità nei gradi superiori l'Amministrazione non potrà che giovarsi.

Articolo 2.

Poichè con le disposizioni del proposto articolo 1 vengono a mutarsi le condizioni secondo le quali ebbe ad esercitare la facoltà di opzione fra il gruppo *C* e il gruppo *B* il personale contemplato dal n. 2 lettera *b*) e dall'ultimo comma dell'articolo 3, nonchè dalla lettera *a*), dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, si rende necessario riaprire brevemente i termini relativi all'esercizio della predetta facoltà nei riguardi di coloro per i quali la diversa prospettiva di carriera fu determinante della scelta, ossia di quelli che avrebbero potuto chiedere l'inquadramento al grado X del gruppo *B*. A ciò si provvede con l'articolo 2 in esame.

Peraltro, nell'articolo stesso, per il personale che eventualmente dovesse chiedere ora l'inquadramento nel gruppo *B*, è stabilito lo annullamento dei provvedimenti di inquadramento e di promozione nel gruppo *C*, già adottati, e viene anche esclusa la corresponsione di ogni assegno *ad personam* in dipendenza degli stessi; ne restano però salvi gli effetti economici fino all'ultimo giorno del mese di emanazione del decreto relativo all'inquadramento nel gruppo *B*.

Non è sembrato che, con l'applicazione della nuova norma, potesse consentirsi l'intercalamento degli interessati fra il personale già inquadrato nel gruppo *B*, e ciò sia perchè essi, nel frattempo, sono di fatto rimasti nel gruppo *C*, sia perchè un intercalamento del genere equivarrebbe ad una ricostruzione nei confronti di persone che già ebbero ad esprimere, (anche se per giustificati motivi) una diversa manifestazione di volontà.

Di conseguenza, nell'articolo in esame, viene

stabilito che gli interessati prendano posto nel ruolo dopo coloro i quali ottennero già il collocamento nel gruppo *B* in sede di primo inquadramento.

Articolo 3.

Il personale inquadrato nei gradi iniziali del gruppo *C* (in massima telefoniste e meccanici) ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, costituisce una categoria che oggi, nonostante la forte anzianità di servizio e l'età raggiunta, si trova, esclusivamente per cause contingenti, ancora in una posizione iniziale di carriera.

Esso proviene da un personale non di ruolo già in servizio, come si è detto, da lungo tempo (perfino da circa 15 anni) il quale non aveva mai potuto, prima e durante la guerra nè nello immediato dopoguerra, a causa principalmente del particolare ordinamento che aveva allora l'Azienda, fruire di provvedimenti che ne consentissero o agevolassero la sistemazione, mentre era venuto a rappresentare una massa esecutiva veramente cospicua per il servizio, sia dal lato numerico, sia perchè trattasi di elementi selezionati e spesso provvisti di una vera specializzazione tecnica.

Fra l'altro, tale personale dovette subire un danno derivante dal fatto che concorsi interni, banditi od in corso di predisposizione fin dal 1942, non poterono poi essere espletati, tanto che vennero riaperti soltanto nel 1947 e spiegarono i loro effetti solo nel 1948, con un ritardo di oltre 5 anni.

Si è ritenuto quindi doveroso che ad esso sia accordata una modesta agevolazione di carriera che compensi in parte i pregiudizi causati dalla preesistente situazione di fatto.

Poichè al personale di gruppo *C* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano le norme di carriera comuni a tutte le Amministrazioni di Stato, e dato che per le promozioni dal grado XII all'XI di tale gruppo è prevista una anzianità complessiva nel gruppo stesso di 9 o di 7 anni, a seconda che si tratti di promozione per esame o di scrutinio per anzianità congiunta al merito (articolo 5 regio decreto 2 maggio 1940, n. 367), si è ritenuto equo che con lo articolo in esame venga concesso, unicamente al personale in parola, un abbreviamento di tre anni sui limiti anzidetti.

Il provvedimento, in merito al quale si sono favorevolmente espressi il Ministero del tesoro, il Consiglio di Stato e l'Ufficio per la Riforma dell'Amministrazione, non comporta alcun aumento di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli effetti delle promozioni di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, il servizio che il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici inquadrato nei ruoli istituiti dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, abbia prestato, prima dell'inquadramento, nelle tabelle A e B di cui all'articolo 2 del regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, modificato dal regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, con le qualifiche di impiegato amministrativo contabile od equiparato, capo ufficio interurbano, tecnico di 3^a e 4^a classe, dirigente tecnico e dirigente di commutazione, è considerato quale servizio di ruolo di gruppo B, purchè tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ovvero sia stato prestato da impiegati trovantisi nelle condizioni previste nella lettera b) dell'articolo 3, n. 2, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi del personale inquadrato nel ruolo di gruppo B ai sensi del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, articolo 3, n. 2, lettera b), il quale, alla data predetta di entrata in vigore della presente legge, rivesta un grado superiore all'VIII, il periodo di anzianità normalmente richiesto per l'avanzamento è ridotto di un anno e mezzo.

Art. 2.

Al personale che, avendo facoltà di optare per l'inquadramento al grado X del gruppo B

ai sensi del n. 2, lettera b), e dell'ultimo comma dell'articolo 3, nonché della lettera a) dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, richieste di essere sistemato nel gruppo C, è concessa la facoltà di chiedere per iscritto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel gruppo B ai sensi delle disposizioni citate e con effetto dalla data di entrata in vigore delle stesse.

L'inquadramento sarà effettuato in base a scrutinio di merito con le norme di cui all'articolo 3, n. 2, lettera a), del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

Per il personale che sarà inquadrato a norma del comma precedente, si intendono annullati dall'inizio i provvedimenti di inquadramento e di promozione nel gruppo C, e si intende esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno *ad personam* in dipendenza degli stessi, restando però salvi i loro effetti economici fino all'ultimo giorno del mese di emanazione del decreto relativo all'inquadramento nel gruppo B. Il personale prenderà posto in ruolo, nell'ordine dello scrutinio di merito, dopo quello che, avvalendosi della facoltà di cui al primo comma, optò per il gruppo B in sede di primo inquadramento.

Art. 3.

Per il personale collocato nel gruppo C, ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, i limiti di anzianità per la promozione al grado XI di tale gruppo, richiesti dall'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, quale risulta modificato dall'articolo 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, sono ridotti di tre anni.